



**ALLA SCOPERTA DELLA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**



ALLA SCOPERTA DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Questo opuscolo è realizzato nell'ambito del progetto che CoorDown porta avanti con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto, dal titolo "VolontariaMente solidali. Studenti in azione per promuovere l'inclusione delle persone con sindrome di Down", mira a diffondere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, nell'ambito della non discriminazione e delle pari opportunità.

In particolare, il progetto propone come primo passaggio la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Scopo della Convenzione è "promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità" (art 1), annoverando tra i suoi principi generali quello della "parità di opportunità" (art 3).

Inoltre, nell'art. 8 si sottolinea l'importanza di:

- sensibilizzare (...) sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità
- promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità
- favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità e promuovere una percezione positiva nei (loro) confronti.
- promuovere a tutti i livelli del sistema educativo un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità.

Il progetto rappresenta un'esperienza sperimentale, in quanto intende mettere in relazione i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità con la promozione delle pari opportunità per le persone con disabilità e con la promozione della cultura del volontariato presso i giovani, coinvolgendo ragazzi di diverse scuole in attività da sviluppare insieme con educatori, volontari e persone con disabilità intellettiva.

Far conoscere ai ragazzi le tematiche della disabilità, della parità dei diritti, del volontariato, è importante e utile per diffondere tra di loro, e tramite loro in tutta la società civile, maggiore consapevolezza nei confronti dell'inclusione delle persone con disabilità, nonché una migliore sensibilità e disponibilità a svolgere attività di volontariato nei loro confronti.

Tramite l'operato dei volontari, per le persone con disabilità è più facile ad esempio "partecipare alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport", diritto esplicitamente riconosciuto dalla Convenzione (art. 30).

Il progetto, di portata nazionale, è quindi rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai loro insegnanti, per stimolare la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei giovani in favore della reale inclusione e delle pari opportunità per le persone con disabilità, anche attraverso la promozione di attività di volontariato ludiche, sportive, ricreative o culturali, da svolgere insieme con i ragazzi con disabilità (11-20 anni) delle associazioni che partecipano al progetto insieme a CoorDown.

Grazie a tutti gli studenti, agli insegnanti, ai ragazzi, ai volontari e al personale delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

INDICE

Pagina 3
CHI E' COORDOWN ONLUS

Pagina 5
LA SINDROME DI DOWN

Pagina 5
LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

CHI E' COORDOWN ONLUS

Il Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down, con lo scopo di promuovere azioni di comunicazione unitarie e condivise tra le diverse organizzazioni italiane impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti delle persone con sindrome di Down. Nel 2003 viene formalmente costituito il Comitato e prende il nome di CoorDown Onlus. CoorDown rappresenta le associazioni che in Italia si occupano di tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettive. Le associazioni aderenti al coordinamento sono attualmente 60 e ognuna mantiene la sua autonomia in relazione alle proprie attività e alla propria azione politica.

MISSION DI COORDOWN

Promuovere una cultura della diversità e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della disabilità. Diffondere una corretta informazione sulla sindrome di Down, combattere i pregiudizi e attivare azioni di comunicazione sociale per far conoscere le reali potenzialità delle persone con sindrome di Down. Tutelare i diritti delle persone con sindrome di Down e favorire la loro inclusione nella scuola, nel lavoro e nello sport. Condividere esperienze tra le associazioni e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi politici condivisi.

RETI E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CoorDown fa parte di diverse reti e associazioni che si occupano di disabilità, anche a livello internazionale.

DSI Down Syndrome International.

Ha sede nel Regno Unito ed opera tramite organizzazioni di tutto il mondo impegnate a migliorare la quali-

tà della vita delle persone con sindrome di Down, promuovendone il diritto inalienabile di essere accettate ed incluse secondo il principio di uguaglianza nella loro comunità.

Dal 2015 CoorDown è membro effettivo di DSI che è anche il collettore di tutte le iniziative internazionali legate alla Giornata Mondiale sulla consapevolezza della sindrome di Down (WDSO) che si celebra il 21 marzo.

EDSA European Down Syndrome Association.

L'EDSA riunisce le organizzazioni di tutta Europa, tra cui promuovono la collaborazione per migliorare la vita delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

CONVOL Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.

E' un organismo nazionale di coordinamento costituito dalla rete di associazioni di persone con sindrome di Down in Italia. Alla ConVol, oltre a CoorDown, aderiscono le realtà di volontariato che agiscono in campo nazionale e internazionale.

OND Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone con Disabilità.

CoorDown partecipa ai lavori dell'OND presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, organismo che promuove la collaborazione per migliorare la vita delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

I documenti istitutivi e l'attività svolta disegnano per l'OND una quadro di competenze e responsabilità impegnative e riguardano temi, analisi, programmazione e valutazione delle politiche in favore della disabilità compreso il monitoraggio sulla corretta applicazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. CoorDown è membro dell'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. La Consulta delle associazioni si riunisce su convocazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ha tra i compiti il monitoraggio l'attuazione della legge sull'integrazione scolastica e contribuire alla sua migliore applicazione.

GRUPPI DI LAVORO E CONSULTA

ogni giorno, sono stati costituiti al proprio interno 6 gruppi di lavoro tematici, a cui partecipano rappresentanti ed esperti indicati dalle associazioni sociali, con l'obiettivo di proporre azioni comuni e condive e lo scambio di buone prassi:

- Gruppo Scuola
- Gruppo Lavoro
- Gruppo Stato Sociale
- Gruppo Autonomia e Vita Indipendente
- Gruppo Consulta dei Giovani.

Il Gruppo della Consulta dei Giovani, composto esclusivamente da giovani o adulti con sindrome di Down, è stato avviato (self-advocacy) e avrà il compito di rappresentare le istanze, le idee ed i contributi provenienti direttamente dalle persone che il CoorDown rappresenta. Il Gruppo ha le stesse regole e gli stessi diritti e doveri degli altri gruppi di lavoro.

ATTIVITÀ E PROGETTI DI COMUNICAZIONE

CoorDown promuove ogni anno, la seconda domenica di ottobre, la Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down, con la presenza in oltre duecento piazze italiane e l'offerta di un messaggio di cioccolato e attraverso la produzione di campagne pubblicitarie e di comunicazione sociale. Il 21

marzo di ogni anno CoorDown inoltre organizza e celebra in Italia la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (World Down Syndrome Day). Il CoorDown da sempre crede e investe nella comunicazione di qualità. Negli ultimi anni, in occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, ha realizzato campagne innovative e coraggiose in collaborazione con le agenzie di comunicazione Saatchi & Saatchi Italia, Saatchi & Saatchi America e Publicis New York.

Le campagne di comunicazione di CoorDown sono state presentate al Festival Internazionale della Creatività di Cannes, il più importante appuntamento sulla pubblicità.

Lo spot "Dear Future Mom" (2014), in particolare, ha superato 8 milioni di visualizzazioni, è stato lo spot più condiviso al mondo durante il World Down Syndrome Day e ha inoltre vinto il GRANDPRIX all'Italiani Festival dell'ADCI - Art Directors Club Italiano ed Europeo. È stato premiato al Eurobest (European Festival of Creativity) di Helsinki, all'LIA (London International Advertising Awards), e ha vinto il Premio quale migliore campagna sociale online "L'anello Debole" al Festival di Capodarco.

Le successive campagne di comunicazione sociale, "The Special Proposal" (2015), "How do you see me" (2016) e "Now Special Needs" (2017) hanno ricevuto premi e riconoscimenti nei principali Festival Internazionali della Creatività e sono state presentate e molto apprezzate alla Conferenza mondiale sulla sindrome di Down che si tiene ogni anno al palazzo dell'ONU di New York. I relativi video hanno ottenuto ciascuno diversi milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

La campagna di comunicazione per la WSDS 2018, "Lea goes to school", realizzata ancora una volta in collaborazione con l'agenzia Publicis di New York, è nata con l'obiettivo di sostenere con forza l'impor-

ta della educazione inclusiva, che è un diritto umano sancito dalla convenzione ONU. Per avere un'educazione realmente inclusiva, afferma CoorDown con la sua campagna, c'è la necessità di riorganizzare il sistema al meglio ogni singolo alunno secondo le sue potenzialità e di favorire la conoscenza attraverso il confronto con la diversità, elemento indispensabile per un cambiamento culturale.

LA SINDROME DI DOWN

La sindrome di Down è una condizione genetica (la sindrome di Down non è ereditaria) caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nelle cellule: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ce n'è uno in più. Da qui il termine Trisomia 21. Il nome "sindrome di Down" deriva invece dal nome del dott. Langdon Down, che per primo nel 1866 la riconobbe e ne identificò le caratteristiche.

LE PERSONE CON LA SINDROME DI DOWN

Il bambino e l'adulto con Trisomia 21 in conseguenza dell'alterazione cromosomica presentano un variabile grado di ritardo mentale, che si manifesta anche con sindrome di Down. La maggior parte delle persone con sindrome di Down possono raggiungere un buon livello di autonomia personale, imparare a curare la propria persona, a cucinare, a uscire e fare acquisti. Può fare sport e frequentare gli amici, andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. I giovani e gli adulti con sindrome di Down possono apprendere un mestiere e impegnarsi in un lavoro svolgendolo in modo competente e produttivo. Le persone con sindrome di Down fanno molte cose e ne possono imparare molte altre: perché queste possibilità diventino reali occorre che tutti imparino a lavorare svolgendolo in modo competente e produttivo.

I bambini con sindrome di Down crescendo possono raggiungere, sia pure con tempi più lunghi, conquiste simili a quelle degli altri bambini: cammineranno, inizieranno a parlare, a correre, a giocare. È importante ricordare che ogni bambino è diverso dall'altro e necessita quindi di interventi che rispettino la sua indivi-

dualità e i suoi tempi. Comune a tutti loro è un variabile grado di ritardo mentale, che si manifesta anche con sindrome di Down.

La maggior parte delle persone con sindrome di Down possono raggiungere un buon livello di autonomia personale, imparare a curare la propria persona, a cucinare, a uscire e fare acquisti. Può fare sport e frequentare gli amici, andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. I giovani e gli adulti con sindrome di Down possono apprendere un mestiere e impegnarsi in un lavoro svolgendolo in modo competente e produttivo.

Le persone con sindrome di Down fanno molte cose e ne possono imparare molte altre: perché queste possibilità diventino reali occorre che tutti imparino a lavorare svolgendolo in modo competente e produttivo.

LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il testo della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" che qui presentiamo è tratto dalla pubblicazione a cura del Ministero del

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

- (a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
- (b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,
- (c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
- (d) Richiamando il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
- (e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
- (f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro attuazione a livello nazionale, regionale ed internazionale politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale
- (g) Sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,
- (h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,
- (i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
- (j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
- (k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
- (l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- (m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà un contributo significativo allo sviluppo e al consolidamento della povertà,
- (n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
- (o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
- (p) Riconoscendo che le persone con disabilità sono spesso vittime di molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
- (q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
- (r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando l'attenzione sulla necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
- (s) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità,
- (v) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- (w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione

e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

- (x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
- (y) Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo

Convergono quanto segue:

Articolo 1 Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Le persone con disabilità, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 Definizioni

(a) "comunicazione"

per "comunicazione" si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;

per "linguaggio" si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.

ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo

- (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) a non adottare, modificare, attuare o mantenere in vigore leggi, regolamenti, consuetudine e pratica vigenti che costituiscono una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

- (e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- (f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e tecnologie, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il massimo utilizzo delle risorse umane, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausilii alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausilii alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della presente Convenzione, per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5
Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto,

ZLU a H HS J \ U H KP Z J Y P T P U H a P V U L H \ N \ H S L W Y V [L a P V U L L

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. (S Ä U L KP W Y V T \ V] L Y L S » \ N \ H N S P H U a H L K S L P S P [T H P B H Y H Y] S P L H K

i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. 3 L T P Z \ Y L Z W L J P Ä J O L J O L Z V U V U L J L Z Z H Y P L H K N H H N I S P L H U

delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6
Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

(Y [P J V S V
Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8
Accrescimento della consapevolezza

1. . S P : [H [P 7 H Y [P Z P T W L N U H U V H K H K V [[H K L N T F Z L Y H S B T T Z K V

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità,

compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. 5 LSS » HTIP[V KLSSL TPZ\YL JOL HKV[[HUV H [HS ÄUL NSP :[H[P 7HY[P!

(a) H]]PHUV L JVUK\JVUV LMÄJHJP JHTWHNUL KP ZLUZPIIPSP a a Ha PVUL KLS W\IISPJV HS Ä

- (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
- (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
- (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

- (b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
- (c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
- (d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

(Y[P J V S V
Accessibilità

1. (S ÄUL KP JVUZLU[PYL HSSL WLYZVUL JLVUH KPZIKIP WSLR[KL K PL]IP]KPL PU THUP

partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente ÄZPJV HP [YHZWVY[P HSS » PUMVYTH a PVRJ LZ RZ HLTSPH LJ S T \ QIPJUH a PWNRL JVTWYL ZPH ULSSL HYLL \YIHUL JOL PU X\LSSL K VYUHS B » BKILZU[IP Ä.P.Za P V U U Q L L P U J S \ l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- (a) LKPÄJP]PHIPSP[n [YHZWVY[P L HS \YTW X \YZI[[ZYU VFSUL [LM S S MNKN PZ [ZMYU [\YL sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed HP ZLY]PaP HWLY[P V MVYUP[P HS W\IISPJV L]LYPÄJHYUL S » HWWSPJHaPVUL "
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

(d) KV[HYL SL Z[Y\[[\YL L NSP LKPÄJP HWLJM P HH [SL WPI] S F P S SKU LZPNUM facilmente leggibili e comprensibili;

(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di HNL]VSHYL S » HJJLZZPIIPSP[n H LKPÄJP LK HS[YL Z[Y\[[\YL HWLY[L

(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;

(g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;

(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi diventino accessibili al minor costo.

Articolo 10
Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11
Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di YPZJOPV PUJS\ZL SL ZP[\HaPVUP KP JHUPÄ F M P L HLY SH [V H [SHZ [YTVLÄ NUHU

Articolo 12
Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

- 1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
- 2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
- 3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
- 4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano HKLN\H[L LK LMÄJHJP NHYHU a PL WLY WYL]LU PLYUHI a Z P UPI S RJ VZU RI V diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica

YPZWL[[PUV P KPYP[[P SH]VSVU[nOIL ZPHUML [JLY]LYLa KHKVNSUP WLVUÁPÜ[W KP
 PULYLZZL L KH VNUP PUÁ\LUaH PUKLIP[HL HOSLZ P WUKP WY WWPV KLSUH[L L HKH
 persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione
 da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario.
 Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui
 diritti e sugli interessi delle persone.

Articolo 13
 Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14
 Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
 - (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
 - (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione
 KLSSH SPILY[n ZPH JVUMVYTL HSSH SL nNULVU JNOR\ ZS[PIAZJOPZ[LPUa HU IKPZ\U H KPZHIPSP[
 caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15
 Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni
 TLKPJOL V ZJPLU[PAJOL

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16
 Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.
3. (SSV ZJVWV KP WYL]LUPYL PS]LY[PHÄTJLHM ZP]KPV S/INLUaPH MLVHY IT
 Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
4. .SP :[H[P 7HY[P HKV[[HUV [\\[L SL TPZLYL WLKVN ÄZ]R JWLYV
 psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in
 JVUZPKLYHaPVUL SL LZPNLUaL ZWLJPAJOL SLNH[L HS NLU
 YL LK H
5. .SP :[H[P 7HY[P KL]VUV HKV[[HYL \UH SÄNFZBHaPPR UULV LWKY
 SLNPZSHaPVUL L KLSSL WVSP[PJOL ZW WJLPYÄ NOHY MULNP YSIL JO
 ZMY\[[HTLU[V KP]PVSLUaH L KP HI\Z[V ZPWH[YW PKLYLZ[V ÄU HU
 YU RKPZ H
 ove del caso, perseguiti.

(Y[PJVS
 Protezione dell'integrità della persona

6 NUP WLYZVUH JVU KPZHIPSP[n OHPK PYPUL[UNYHP\$ nYÄZPWUH [LV TKL
 uguaglianza con gli altri.

Articolo 18
 Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:
 - (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

- (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- (c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

(Y [P J V S V
 Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a] P] L Y L U L S S H Z V J P L [n J V U S H Z [L Z Z H S R I E H K [V [K P U Z J T S Z H Y K L I S N Ä J H S P Y L K W L Y Z V U L H K L N \ H [L H S Ä U L K P M H J P S P [H Y L P S W P L U W U N K P Z H I L P S [R [K K P W [H Y S I L K P S B [[W L Y Z V (b) e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20
 Mobilità personale

. S P : [H [P 7 H Y [P H K V [[H U V T P Z \ Y L L M Ä J H J P T R K U H H K E N \ H F L U H R alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

- (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
- (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21
 Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni T L a a V K P J V T \ U P J H a P V U L K P S V Y V Z J L S [K L S S M T W K L Ä U P [[V * K H S B U H R provvedendo in particolare a:

- (a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) H J J L [[H Y L L M H J P S P [H Y L U L S S L H [[P] P [n Z W I Ä U J P J W S P K P S H I P S P Y Ä V H K lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- (c) Richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- (d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22
 Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

. S P : [H [P 7 H Y [P [\ [L S H U V P S J H Y H [[L Y L W V U Ä K U H S P H S I P K L S S B L P U M S alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23
 Rispetto del domicilio e della famiglia

1. . S P : [H [P 7 H Y [P H K V [[H U V T P Z \ Y L L M Ä J H J P T R K U H H K E N \ H F L U H R delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

- (a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
- (b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente Y P N \ H Y K V H S U \ T L Y V K L P Ä N S P L H S I S \ P H I U L Y L Z Z S V F U Y T H K S V H W Z U P V M Z L J V U K V S » L [n H S S L P U M V Y T H a P V U P P U T H [L M A H T R S P P W Y M J Y L Z H P P U

forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24
Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della propria partecipazione attiva alla società;

(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo, per accedere a un'istruzione di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

(e) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo, per accedere a un'istruzione di qualità e libera ed all'istruzione secondaria.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

(a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;

(b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;

(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25
Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) W Y L] L U P Y L P S Y P Ä \ [V K P Z J Y P T P U H [W L Y Z F [W a P P V H Z Z P P Z [U L M b H L Z L L K P B H P V Z K R U M [H Y P o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26
Abilitazione e riabilitazione

1. . S P : [H [P 7 H Y [P H K V [[H U V T P Z \ Y L L M Ä J H J P Y L P H K Y Z V H H L M P Y T W H K P [P J X S H Y L M H J L U K Z V Z [L N U V H S Ä U L K P W L Y T L [[L Y L H S S L Y W L Y Z W W I Z L Y W H Y K P S H I F S I Z Z P K R V [[L U H \ [V U V T P H S L W P L U L M H J V S [n Ä Z P J O L P T L K [P S P V P Z L U V P H S I Z L L Y P T Y L U M V Z I Z P V U H S (f) partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
 - (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
 - (b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.
2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

(Y [P J V S V
Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo H W W Y V W Y P H [L P U P a P H [P] L H U J O L H [[J M S] H Y Z V H S P Ä Z U Y L K S L N P Z S H [P] L Z X P I H Z R L I I

 - (a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
 - (b) W Y V [L N N L Y L P S K P Y P [[V K L S S L W L Y Z M S P H J V a H K P Z U H N S S P H S [di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
 - (c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
 - (d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
 - (e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
 - (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
 - (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
 - (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
 - (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
 - (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
 - (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28
Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
 - (a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
 - (b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
 - (c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
 - (d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
 - (e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

(Y [P J V S V
Partecipazione alla vita politica e pubblica

- Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
- (a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
 - (i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
 - (iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona

di loro scelta per votare.

- (b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
 - (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - (ii) SH J V Z [P [\ a P V U L K P V Y N H U P a a H a P V U P K R U L W H S S V U Z [L J Z / L L H P S Z H A I L P L S
rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
 - (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
 - (b) H I I P H U V H J J L Z Z V H W Y V N Y H T T P [L S L] P Z P H [P Ä S T H J A W L M H S V S P U L H
formati accessibili;
 - (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento L K H S Z V Z [L N U V K L S S H S V Y V Z W L J P Ä J H P K I I W P I Z L S H \ S F S N U H S K L P N
e la cultura dei sordi.
5. (S Ä U L K P J V U Z L U [P Y L H S S L W L Y Z V U U H J Z L U K A B I Z H a P o B I [a l t r i K P V H Y [L J P
alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
 - (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
 - (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e W H Y [L J P W H Y L H K H [[P] P [n Z W V Y [P] L L Y P J K I P Z [H P] R S Z W L J P Ä J U P H S W A N
incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di

istruzione, formazione e risorse;

- (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
- (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
- (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
 - (a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
 - (b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti con le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32 Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della Convenzione. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
 - (a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
 - (b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione

di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;

- (c) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33 Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

Articolo 34 Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici membri aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equità, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli

Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto SH JHUKPKH[\YH UVTPUH \U HS[YV LZ QIL YL[K IPRJ WLVXZZZEPV ZQIHSBS PXPH & R & S L KPZWVZPaPVUP WLY[PULU[P KLS W WLVZZ[U[U HJY[UPLV & UV V WISYS W FZJVMK Y P Y LK PS mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del *VTP[H[V PS WLYZVUHSL L SL Z[Y\[\Y L UL LL ZUHAPV ER UOW SPSJH Z V ULM Ä JH J L T L U \$ U Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni ÄZZH[L KHSS » (ZZLTISLH .LULYHSL [LULUKVK P SLS UVM ZUPaKLVUHR PKVLSL S » P T W V Y [H U a H Comitato.

13. O TLT IYP KLS *VTP[H[V ILULÄJPHUV KLS S K L S B U P S T P T H a P [V U H P J J K V Y R W [Y P] P S L N P agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35
I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed

ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. O YHWWVY[P WVZZVUV PUKPJHYL F UWHZ[\S S P H L K S I V K P T L Ä U [W S K L N S R P previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36
Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. : L \UV :[H[V 7HY[L u ZPNUPÄJH[P]HTLU[L PUYH W M Y K W U E S S W \ ~ UV [P Ä J H Y L H S S V :[H[V 7HY[L P U J H \ Z H P U G Y L L S Z V H V Z W S della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla UV [P Ä J H O S * V T P [H [V P U] P [H S V :[H[V H 7 H Y S L P O H L Y L L Z & H I S W V Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

(Y [P J V S V
Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle TVKHSP [n L K H P T L a a P W L Y P U J Y L T L U [H Y L S L V J H L W K L J S P S H I W H Y L F Z V W H I S Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38
Relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

- (a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- (b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri VYNHUPZTP PZ[P[\P[P KHP [YH[\HHRU P U HSY AWA P K B HSHPY Z UF PKRY B H PJ V L Y L U a H delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

(Y[P J V S V
Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Articolo 40
Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41
Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42
Firma

3 H WYLZLU[L *VU]LUaPVUL u HWLY[H HSSH KALYSTSL KHY NMMHUP [a HKaPP V\U]PP NSP :[H[P 2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
KLJVVYLYL KHS THYaV

Articolo 43
Consenso ad essere vincolato

3 H WYLZLU[L *VU]LUaPVUL u ZV[[VWVZ[H H S\H [PVAUM LK\TNS R
KLSSL 6YNHUPaaHaPVUP K»PU[LNYHaPVUL YLNPKB HSNLU R Y:T
6YNHUPaaHaPVUL K»PU[LNYHaPVUL YLNPVUHSL ZJ[QZ ZHVU HII

Articolo 44
Organizzazioni d'integrazione regionale

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze ULSS»HTIP[V KPZJPWSPUH[V KHSSH WYLZLUZIZL*WU]LUaPH
KLWVZP[HYPV X\HSZPHZP TVKPAJH ZV ZVYH B a PJHSTLWK [LSa]LL Z [
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. (P ÄUP KLS WHYHNYHMV KLS S»HY[P J VSM P J V SLV K L PK W S YH
Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito KLS]LU[LZPTV Z[Y\TLU[V KP YH[PAJH V KP HKLZPVUL
2. 7LY JPHZJ\UV KLNSP :[H[P V 6YNHUPaaHaPVURJOK»PHU]U M
confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data KLS KLWVZP[V KH WHY[L KLS SV :[H[V V K[LS]S L WY W KUPP a a H
adesione o di conferma formale.

Articolo 46
Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

(Y[PJVS V
Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli o se si pronunzieranno su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48
Denuncia

La denuncia avrà effetto un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di accettazione.

(Y[PJVS V
Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50
Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) la comunicazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via preliminare al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato

\UH YPJOP LZ[H HMÄUJ Ot SV :[H[V 7HY ULL JKZV[HY FSLL HSP ZÄVYL K P ULZ P Y HY [LP JLO L
alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia NP\Z[PÄJH[V L JVU PS JVUZLUZV KLSPUJ S\K[L V Z H V [L] PSÄP[UHJ Ø PSL Z [HY WMP[V Y P V di quello Stato.
3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. 3» PUJOP LZ[H THU[PLUL \U JHYH[[LYL JVUÄKLU a FH S [L L]PSLW LJVVWLYH a PVUL KLSSV :[H[V sollecitata in ogni fase della procedura.

(Y[PJVS V

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

6NUP :[H[V 7HY[L W\~ HS TVTLU[V KLSSH UÄYTHY V [KLSSSHVYH [PÄJH[KUS WYLZ HSSV Z[LZZV KPJOPHYHYL KP UVU YPJWU WZLL]PZ [SHUJWTSV LHYU B H V ISPS *VTP[H[

(Y[PJVS V

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

OS WYLZLU[L 7YV[VJVSSV u HWLY[V HSSH UÄY TH KH KLNSP HÄP[VU
ÄYTH[HYP KLSSH *VU]LU a PVUL WYLZZV SH ZULK L K P SLS H 65'LNH
H KLJVYYLYL KHS THY a V

Articolo 11

OS WYLZLU[L 7YV[VJVSSV u ZV[[VWVZÄY TH [HY[P ÄJH KH ZVWH Y M
HIIPHUV YH[PÄJH[V V HKLYP[V HSSH *VU]LU a PVUL LM VYHT M B [PLA
WHY[L KLSSL 6YNHUP a a H a PVUP K » PU[L NYH a PVU JLVSLSP V OIH S
formalmente confermato o aderito alla Convenzione.
E' aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che
HIIPH YH[PÄJH[V MVYTHSTLU[L JVUMLYTH [OL VU M K LHYH PH HÄYS
Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo. : \JLZZP]HTLU[L LZZL UV[PÄJHUV HS KL WMLZ a P H S E V K IXS B S Z
delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. (P ÄUP KLSS » HY[PJVS V WHYHNYHMV KILSKW S S Z HV [P JWSM
vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il [YLU[LZPTV NPVYUV Z \JLZZP]V HSSH \K H UH VK K B KH VPAZJH [W K
[YLU[LZPTV NPVYUV Z \JLZZP]V HSSH \K H UH VK K B KH VPAZJH [W K
2. 7LY JPHZJ\UV KLNSP :[H[P V 6YNHUP a a H a PVU RJOK XPHU [W M
confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito KH WHY[L KLSSV :[H[V V KLSS » 6YNHUP a a H a PVU H K K B M/KLVZ
conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla J V U] V J H a P V U L K P \ U H Y P \ U P V U L K L N S P P [M M Y P V T H W Z P L H L S W A Y U L U K I P a I P Z H Y T Z P U Z I Y L [H S di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

6 N U P : [H [V 7 H Y [L W \ ~ K L U \ U J P H Y L P S W M V Z P A J H Z Y V P M J M S S S V : W N Y L T H X P W K P
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data
K P Y P J L a P V U L K L S S H U V [P A J H K H W H Y [L K L S : L N Y L [H Y P V . L U L Y H S L

(Y [P J V S V

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
A Y T H [V P S W Y L Z L U [L 7 Y V [V J V S S V

